

**LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E NUOVE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO INAIL**

Il decreto interministeriale 28/2/2023 ha determinato le retribuzioni convenzionali - ex art. 4, c. 1, del d.l. n. 317/1987 ^[*], convertito, con modificazioni, nella legge n. 398/1987 - per i lavoratori operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale (pubblicate, insieme a quanto fornito dall'INPS circa il loro utilizzo ai fini dei contributi previdenziali, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2023).

Di conseguenza l'INAIL, con la circolare 30/3/2023 n. 13, ha diramato i chiarimenti sotto riportati riguardanti il pagamento del premio assicurativo.

La normativa di cui al decreto 28/2/2023, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario; tenuto conto della sua specialità, le retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'art. 4, c. 1, del d.lgs. n. 38/2000.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL ex art. 5 del d.lgs. n. 38/2000.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

[*] **Art. 4, c. 1, decreto-legge n. 317/1987**
Criteri per le contribuzioni

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

1. Stati membri dell'Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda;
- Svizzera.

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:

- Argentina;
- Australia (Stato del Victoria);
- Brasile;
- Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec);
- Capoverde;
- Isole del Canale (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou);
- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo);
- Principato di Monaco;
- San Marino;
- Santa Sede;
- Tunisia;
- Turchia;
- Uruguay;
- Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal decreto 28/2/2023 sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

Disposizioni

A decorrere dall'1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate in allegato al decreto 28/2/2023 (riportate su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2023 e disponibili anche cliccando su [questo link](#)).

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.